



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

**Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della
Conferenza Permanente per la Programmazione socio-assistenziale Regionale**

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 19 Novembre 2018

Si assegna il numero 17 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2018

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana

Il seguente regolamento:

Articolo 1
(Composizione della Conferenza Permanente)

1. La Conferenza Permanente per la Programmazione socio-assistenziale Regionale, di cui all'articolo 29, commi 1 e 2 della Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23, come modificato con Legge regionale 3 agosto 2018, n. 26, è composta da:
 - a. Assessore alle Politiche Sociali che la presiede.
 - b. Consulta delle Autonomie Locali, di cui all'articolo 29, comma 5, lettera a) della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii.;
 - c. Consulta del Terzo Settore, di cui all'articolo 29, comma 5, lettera b) della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii.
2. La Conferenza permanente è validamente costituita con l'individuazione della maggioranza dei suoi componenti.
3. Le funzioni di segretario, ai sensi del comma 8 dell'articolo 29 della L.R. 23/2003, sono svolte da un funzionario del Settore della Regione competente in materia di Politiche Sociali.
4. Per la partecipazione alla Conferenza permanente non è prevista l'erogazione di gettoni di presenza né il rimborso delle spese a qualunque titolo.

Articolo 2
(Seduta di insediamento)

1. La seduta di insediamento della Conferenza Permanente Regionale è convocata dal Presidente della Giunta regionale, ed è presieduta dall'Assessore alle Politiche Sociali.

Articolo 3
(Attribuzioni del Presidente)

1. Il Presidente rappresenta la Conferenza Permanente Regionale, ne organizza e ne coordina l'attività.
2. Il Presidente, in particolare:
 - a) presiede e convoca le sedute dell'organo e ne fissa l'ordine del giorno;
 - b) coordina l'attività e formula proposte per l'efficace funzionamento della stessa;
 - c) rappresenta la Conferenza permanente nei confronti degli Enti locali della Regione ed Enti del Terzo Settore e cura i rapporti con istituzioni, enti o soggetti rappresentativi del sistema territoriale nazionale e regionale;
 - d) cura i rapporti con il Presidente della Giunta regionale, in particolare ai fini della programmazione su singoli provvedimenti, con particolare riferimento alle attività istruttorie e deliberative della Conferenza permanente;
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza delle sedute della Conferenza permanente è assunta, limitatamente alla durata dell'assenza o impedimento, dal Presidente della Consulta delle Autonomie locali.

Articolo 4
(Convocazione della Conferenza)

1. La Conferenza Permanente è convocata con modalità telematica dal suo Presidente, anche su richiesta, adottata a maggioranza assoluta dei componenti, di una sola delle due Consulte di cui all'art. 1 o su richiesta del Presidente della Giunta Regionale o suo delegato.
2. L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta, la data, l'ora ed il luogo della stessa, nonché la possibilità della partecipazione anche in via telematica.
3. L'avviso viene comunicato ai componenti della Conferenza permanente, unitamente alla documentazione necessaria per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per la seduta.

4. In caso di urgenza, la convocazione deve avvenire almeno ventiquattro ore prima della seduta, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e la motivazione dell'urgenza, nonché la possibilità della partecipazione anche in via telematica.
5. Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno delle sedute devono essere comunicate ai componenti almeno ventiquattro ore prima della seduta.
6. In caso di impossibilità a partecipare alla seduta da parte di un componente della Consulta delle Autonomie locali, con esclusione delle sedute in cui la partecipazione è effettuata in via telematica, lo stesso può farsi sostituire da un componente della Conferenza dei sindaci del proprio ambito di appartenenza appositamente delegato.
7. In caso di impossibilità a partecipare alla seduta da parte di un componente della Consulta del Terzo Settore, con esclusione delle sedute in cui la partecipazione è effettuata in via telematica, lo stesso può farsi sostituire da un suo delegato se indicato in sede di istituzione della stessa Consulta.

Articolo 5

(Attività di supporto alla Conferenza Permanente Regionale)

1. Il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di Politiche Sociali assicura il supporto logistico e professionale necessario per il funzionamento della Conferenza, compresa l'attività di segreteria.

Articolo 6

(Validità delle sedute e delle deliberazioni della Conferenza Permanente Regionale)

1. Le sedute della Conferenza permanente sono valide con la presenza, anche in via telematica, della maggioranza dei suoi componenti.
2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, espressa anche in via telematica.

Articolo 7

(Verbalizzazione)

1. Delle sedute della Conferenza permanente viene redatto sintetico verbale, a cura del Segretario, nel quale si dà atto di luogo, data ed ora dell'adunanza, del numero dei presenti, degli interventi svolti, nonché delle deliberazioni, pareri o decisioni assunti.
2. Il verbale di cui al comma 1 è sottoscritto dal Presidente della Conferenza e dal segretario, e viene letto ed approvato all'apertura della seduta successiva.

Articolo 8

(Pareri)

1. La Conferenza permanente esprime il proprio parere su richiesta della Giunta regionale entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima, trascorso il quale il parere si considera comunque acquisito.
2. I pareri e le osservazioni della Conferenza sono espressi in forma scritta, firmati dal Presidente e trasmessi con modalità telematica.

Articolo 9

(Entrata in vigore)

1. Il Presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 20/11/2018

OLIVERIO